



TRIBUTI

COMUNE DI DIAMANTE
PROVINCIA DI COSENZA

**Regolamento comunale
per l'applicazione dello stralcio
parziale dei crediti fino a 1.000
euro e della definizione agevolata
dei crediti in riscossione coattiva**



INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Finalità del regolamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione delle procedure indicate dall'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023
- Art. 4 - Atti esclusi dalle procedure di stralcio e definizione agevolata
- Art. 5 - Riduzione degli importi dovuti in applicazione alle procedure di stralcio e alla definizione agevolata
- Art. 6 - Modalità di applicazione della definizione agevolata
- Art. 7 - Istanza per richiesta stralcio dei crediti fino a 1.000 euro e/o definizione agevolata
- Art. 8 - Procedura di accoglimento o diniego dell'istanza
- Art. 9 - Efficacia della procedura di definizione agevolata
- Art. 10 - Definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva oggetto di rateizzazione
- Art. 11 - Importi dovuti per lo stralcio di crediti fino a 1.000 euro
- Art. 12 - Importi dovuti per la definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva
- Art. 13 - Entrata in vigore
- Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare le modalità di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro e della definizione agevolata dei crediti insoluti in fase di riscossione coattiva, in conformità all'art.17-bis del D.L. n. 34/2023 e s.m.i. e alle disposizioni normative da questo richiamate, con particolare riferimento alla Legge n. 197/2022.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure di cui al comma 1, ai sensi del richiamato articolo 17-bis, nonché in conformità ai principi di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che riserva potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate.
3. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231 della Legge n. 197/2022.

Art. 2

Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti di stralciare parzialmente i crediti in riscossione coattiva fino a 1.000 euro e di aderire alla definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva, non affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione.
2. L'adozione delle predette procedure consente al Comune di definire crediti insoluti in fase di riscossione coattiva e che, per tale motivo, presentano un elevato rischio di inesigibilità.
3. L'applicazione dello stralcio parziale dei crediti fino a 1.000 euro e la definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva consente, altresì, all'ente di ridurre gli oneri per la riscossione coattiva, conferendo maggiore efficacia alle azioni poste in essere nei confronti dei crediti che presentano un maggior grado di esigibilità.
4. L'introduzione delle procedure di cui al comma 1, non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3

Ambito di applicazione delle procedure indicate dall'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono agevolazioni che afferiscono:
 - a) allo stralcio parziale dei crediti fino a 1.000 euro,
 - b) alla definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva.
2. Al fine dell'applicazione delle procedure del presente regolamento, per ente impositore si intende:
 - a) il Comune di DIAMANTE, per quanto attiene a TUTTE LE ENTRATE COMUNALI RIENTRANTI NELLE IPOTESI CONTEMPLATE DAL D.L. 34/2023 E NORME COLLEGATE,
 - b) l'Affidatario / Concessionario, per quanto afferisce a SOGERT SPA.
3. Le procedure per lo stralcio parziale dei crediti fino a 1.000 euro e per la definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva prendono avvio con la presentazione di apposita istanza da parte del debitore.

Art. 4

Atti esclusi dalle procedure di stralcio e definizione agevolata

1. Lo stralcio dei crediti fino a 1.000 euro non si applica ai debiti di cui al comma 226, della Legge n. 197/2022 che, in ogni caso restano affidati ad ADER.

2. Limitatamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981.

3. La definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva non si applica alle fattispecie di cui al comma 246, della Legge n. 197/2022 che, in ogni caso restano affidati ad ADER.

Art. 5

Riduzione degli importi dovuti in applicazione alle procedure di stralcio e definizione agevolata

1. Per l'applicazione dello stralcio dei crediti fino a 1.000 euro, il Comune di avvale dello stralcio dei soli importi a titolo di interessi per ritardata iscrizione per la riscossione coattiva, di sanzioni, di interessi di mora e aggio, relativi a crediti posti in riscossione coattiva dal Comune o affidati a soggetti iscritti all'albo, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.

2. Con riferimento alla definizione agevolata dei crediti posti in riscossione coattiva dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, il debitore può estinguere il debito senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione o degli atti per la procedura di riscossione coattiva, ai sensi della Legge n. 160/2019.

Art. 6

Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione delle procedure di definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.

2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 settembre 2023.

3. Per gli importi superiore ad euro 1.000,00 (mila/00), il contribuente può richiedere la rateazione di quanto dovuto, tenendo conto che, in ogni caso, la prima rata di acconto deve essere versata entro la data indicata nell'accoglimento dell'istanza, nella misura del 10% del debito oggetto di definizione agevolata, con un massimo di rate pari e quelle stabilite nel vigente regolamento comunale delle entrate qui di seguito integralmente riportate:

DA EURO	AD EURO	ACCONTO ALLA SOTTOSCRIZIONE	N. RATE MENSILI MASSIME
150,00	300,00	10%	6
300,01	500,00	10%	12
500,01	1.500,00	10%	18
1.500,01	3.000,00	10%	24
3.000,01	6.000,00	10%	36

6.000,01	10.000,00	10%	72
10.000,01		10% con polizza - 40% senza polizza o altra previsione re- golamentare miglio- rativa	120

4. Sull'ammontare delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale, calcolato con il criterio del *pro rata temporis*.

Art. 7

Istanza per richiesta stralcio dei crediti fino a 1.000 euro e/o definizione agevolata

1. Ai fini delle procedure disciplinate dal presente regolamento, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 settembre 2023, con una delle seguenti modalità:
 - i. mediante consegna diretta all'ufficio protocollo/URP,
 - ii. mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale,
 - iii. mediante pec, purché l'indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso contribuente.
2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi dello stralcio dei crediti fino a 1.000 euro e della definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 31.10.2033.
4. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione.

Art. 8

Procedura di accoglimento o diniego dell'istanza

1. Il Comune comunica l'accoglimento, totale o parziale o l'eventuale diniego dell'istanza, entro la data del 31.10.2023.
2. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Comune, con provvedimento notificato, comunica le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta entro il termine del comma precedente.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro il termine di cui al comma 1.

Art. 9

Efficacia della procedura di definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste, oltre a quella di acconto da versare nella scadenza prevista nell'accoglimento, entro e non oltre le scadenze previste dal presente regolamento.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante:
 - bollettino per il pagamento mediante la piattaforma dei pagamenti di PagoPA;
 - mediante BONIFICO BANCARIO SUL CONTO DI TESORERIA OVVERO BOLLETTINO POSTALE.

Art. 10

Definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva di cui al presente regolamento può essere esercitata anche con la richiesta di pagamento rateale.
2. La predetta richiesta deve essere avanzata in occasione della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, con ulteriore modello.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.
4. In caso di rateazione, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, con l'obbligo di versamento del debito residuo in un'unica soluzione, comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 11

Importi dovuti per lo stralcio di crediti fino a 1.000 euro

1. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire allo stralcio parziale dei crediti fino a 1.000 euro sarà tenuto a versare i seguenti importi, presenti alla data del 1° gennaio 2023:
 - il capitale,
 - le somme maturate dal 1° gennaio 2023 a titolo di rimborso spese delle procedure esecutive,
 - le spese e di notifica dell'ingiunzione di pagamento o degli altri documenti della riscossione coattiva di cui alla Legge n. 160/2019.
 Sono stralciati gli importi relativi alle somme dovute, al 1° gennaio 2023, a titolo di interessi per ritardata riscossione coattiva, di sanzioni e di interessi di mora.
2. L'ente provvederà a gravare totalmente il debito di importo non superiore a 1.000 euro e a comunicare l'inesigibilità al servizio finanziario.
3. Dagli importi dovuti sulla base di quanto previsto dal precedente comma sono decurtate le somme eventualmente versate.
4. Non si procede alla restituzione di somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.
5. Il contribuente è tenuto a versare direttamente ed in maniera autonoma le somme dovute in applicazione alle disposizioni del presente regolamento.
6. Nell'ipotesi di omesso o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di quelle concesse in caso di dilazione, lo stralcio risulta inefficace e gli eventuali versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 12

Importi dovuti per la definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva

1. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento, può estinguere il proprio debito tenendo conto non dovrà versare gli importi per la riscossione coattiva gestita direttamente dall'ente o affidati all'agente della riscossione a titolo di interessi, di sanzioni e interessi di mora.

2. Il soggetto che ha presentato istanza per aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento, può estinguere il proprio debito versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione di pagamento o degli altri documenti relativi alla riscossione coattiva individuati dalla Legge n. 160/2019.
3. Nel caso di rateazione, devono essere versati anche gli interessi relativi alla rateizzazione concessa.
4. Dagli importi dovuti sulla base di quanto previsto dal precedente comma sono decurtate le somme eventualmente già versate.
5. Non si procede alla restituzione di somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.
6. Il contribuente è tenuto a versare direttamente ed in maniera autonoma le somme dovute in applicazione alle disposizioni del presente regolamento.
7. Nell'ipotesi di omesso o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di quelle concesse in caso di dilazione, la definizione agevolata risulta inefficace e gli eventuali versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra immediatamente in vigore e le domande di ammissione devono essere presentate entro il 30 settembre 2023.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 222 e seguenti della Legge n. 197/2022 e s.m.i. per lo stralcio dei crediti fino a 1.000 euro e comma 231 e seguenti della Legge n. 197/2022 e s.m.i. per la definizione agevolata, nonché l'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023.



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 32

Data 26 luglio 2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI FINO A 1.000 EURO E DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CREDITI INSOLUTI IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA"

L'anno **DUEMILAVENTITRE'**, il giorno **VENTISEI** del mese di **LUGLIO** il sottoscritto **Dott. Domenico PISANO** Revisore Unico di questo Ente nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2021 procede ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI FINO A 1.000 EURO E DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CREDITI INSOLUTI IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA**";

PREMESSO CHE quest'Organo di Revisione ha esaminato la proposta del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi (art.17 bis del DL . 34/2023- Legge n 56/2023;

VISTE le disposizioni normative intervenute in ambito di fiscalità locale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

VISTO l'art.239, comma1, lettera b), punto7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli enti locali al punto 2.8 lettera b);

VERIFICATO che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza;

OSSERVATO che la proposta consiliare e relativo regolamento, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, è coerente con i dettami di legge;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER STRALCIO PARZIALE DEI CREDITI FINO A 1.000 EURO E DELLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CREDITI INSOLUTI IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Domenico PISANO

firmato sull'originale

Verbale della seduta del 28.07.2023 ore 12.00

PRIMO PUNTO ALL'ODINE DEL GIORNO

Alle 12,10 viene effettuato dal Segretario Comunale l'appello nominale e constatato il numero legale.

Il Presidente Francesco Bartalotta dichiara aperta la seduta. Viene ascoltato l'inno nazionale.

Dopo l'inno il Presidente Bartalotta ricorda la scomparta nelle scorse ore del Geom. Antonio "Tonino" DE Maria, ex dipendente comunale in pensione che a lungo è stato responsabile dell'ufficio tecnico. Propone di osservare un minuto di silenzio.

IL Sindaco si unisce al ricordo del geom. De Maria che è stato uno dei figli migliori di Diamante, appartenente a quella classe di impiegati comunali che per anni si sono distinte per onestà e competenza e il cui ricordo auspica venga in qualche modo conservato per testimoniare la loro vita alle future generazioni.

Dopo questa parentesi si passa alla discussione del primo ed unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Bartalotta spiega le ragioni che hanno portato ad anticipare con urgenza la trattazione del punto che in origine era stato inserito nell'odg del consiglio comunale convocato per il prossimo 31.07.2023, in quanto su segnalazione della Consigliera Marsiglia si è appurato che l'atto andava deliberato entro il 28.

Ringrazia i consiglieri che rapidamente hanno licenziato il testo nella seduta della Commissione Regolamenti del 27.07.2023.

Prende la parola la Consigliera Marsiglia Daniela per ricordare che questa proposta parte da una sua iniziativa che aveva sottoposto all'amministrazione ed agli uffici per dare la possibilità ai contribuenti di Diamante di accedere allo stralcio previsto da ultima dal legislatore e ad una procedura di definizione agevolata delle somme messe in riscossione coattiva. Auspica che questo provvedimento venga adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza dei contribuenti stante i ristretti termini per aderire a quanto dallo stesso previsto.

Il Presidente Bartalotta si dice favorevole al provvedimento in considerazione delle difficoltà vissute negli ultimi tre anni specie dai titolari di attività economiche, ma puntualizza che in linea generale è contrario a misure che in qualche modo "premino" gli evasori perché le tasse vanno pagate da tutti per assicurare i servizi che con le stesse vengono finanziati e senza le quali non potrebbero essere garantiti ai cittadini.

Il Sindaco Magorno sottoscrive le parole appena pronunciate dal Presidente Bartalotta, dicendosi in linea con il pensiero e la posizione espressa dallo stesso riguardo all'obbligo di ciascuno di pagare le tasse.

Terminata la discussione si passa alla votazione.

Si approva all'unanimità.

Si approva all'unanimità l'immediata esecutività.

E' chiuso alle 12,23

P A R E R I	
ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267	
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	
UFFICIO TRIBUTI	
ESPRIME PARERE:	FAVOREVOLE=====
DIAMANTE, LI <u>21.07.2023</u>	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Rag. Giovanni GAMBÀ
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	
UFFICIO RAGIONERIA	
ESPRIME PARERE:	FAVOREVOLE=====
DIAMANTE, LI <u>21.07.2023</u>	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Rag. Giovanni GAMBÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO IL PARERE ESPRESSO DAL REVISORE UNICO DEI CONTI CON VERBALE N. 32 DEL 26.07.2023

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 9 ; ASSENTI N. 4 ; VOTANTI N. 9 ; VOTI FAVOREVOLI N. _____;

VOTI CONTRARI N. 1 (_____);

ASTENUTI N. 1 (_____)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)

[Redacted Signature]



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Francesco BARTALOTTA)

[Redacted Signature]

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 9 ; ASSENTI N. 4 ; VOTANTI N. 9 ; VOTI FAVOREVOLI N. 9
VOTI CONTRARI N. 0 (_____);
ASTENUTI N. 0 (_____)

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Francesco BARTALOTTA)



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

<input checked="" type="checkbox"/> E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA. Diamante, li <u>28/07/2023</u>		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Avv. Francesca TROMBIERO)
<input type="checkbox"/> E' DIVENUTA ESECUTIVA IL PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI. Diamante, li _____		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Avv. Francesca TROMBIERO)
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA. Diamante, li _____		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Avv. Francesca TROMBIERO)
<input type="checkbox"/> VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO _____ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE Diamante, li _____		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO